

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00341

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2014, presentato, in data 31 agosto 2014, dalla società A.C. Pisa 1909 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B nonché la società Vicenza calcio S.p.a., nella qualità di controinteressata, per l'annullamento della delibera FIGC n. 59/A del 29 agosto 2014, nella parte in cui non prevede l'ammissione al campionato di Serie B della società A.C. Pisa 1909 s.r.l. e dichiara l'inammissibilità della domanda di ripescaggio da questa interposta.

Respinge il ricorso;

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 settembre 2014.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 11 settembre 2014

Il Segretario
F.to Alvio La Face